1) Il Fondo Kyoto per le scuole è in deroga al patto di stabilità?

I finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto per le scuole sono concessi in deroga all' articolo 204 del T.U.E.L. Rimangono comunque in vigore tutti gli obblighi previsti dall' art. 203 del T.U.E.L.

2) Quante domande di finanziamento possono essere presentate dallo stesso soggetto?

I soggetti titolari a presentare domanda di accesso al Fondo, così come individuati al Capo II, articolo 3 del Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, possono presentare più domande di finanziamento. Gli unici limiti sono dati dalla spesa massima finanziabile per singolo edificio, così come previsto dalla tabella all' art. 5 del citato decreto

3) Da chi deve essere rilasciata la certificazione energetica dell' edificio ex ante ed ex post?

Entrambe le certificazioni devono essere rilasciate da un organismo tecnico abilitato, così come individuato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. Tale organismo non deve essere coinvolto direttamente nella progettazione e/o esecuzione dell' intervento oggetto di finanziamento agevolato

4) Da chi deve essere presentata la domanda di ammissione al finanziamento agevolato?

La domanda di ammissione al finanziamento agevolato deve essere presentata e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente proprietario dell'immobile oggetto dell' intervento

5) Quale deve essere il livello di cantierabilità del progetto al momento della presentazione della domanda?

Non è richiesto in normativa uno specifico livello di progettazione, al momento della presentazione della domanda. Il livello di progettazione deve essere tale da consentire, in sede di istanza, la presentazione di un quadro economico definito oltre che di una pianificazione temporale delle diverse fasi di realizzazione dell'intervento.

6) Entro quanto tempo devono essere ultimati i lavori?

I lavori devono essere portati a termine entro 3 anni dalla data di inizio, contestualmente con il rilascio della certificazione energetica che attesti il passaggio di due classi energetiche dell'edificio soggetto ad intervento, cosi come previsto al Capo II, articolo 4, comma 1, punto a. Qualora l'edificio soggetto ad intervento si trovi già in una classe energetica che renda impossibile l'avanzamento delle due classi, è richiesto il raggiungimento della miglior classe energetica possibile, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore vigente al momento di presentazione della domanda.

7) I finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto per le scuole sono cumulabili con il Conto Termico?

Si, secondo quanto previsto dall' articolo 15 del decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015.

8) Nel caso si partecipi al bando per gli interventi relativi alla misura a) analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica, è necessario allegare la diagnosi energetica al momento di presentazione della domanda? E' richiesta in questo la certificazione energetica ex ante ed ex post?

No, in questo caso non è necessario presentare nè la diagnosi energetica né la certificazione energetica ex ante. Per tali interventi non è richiesto il miglioramento di due classi della prestazione energetica dell'edificio, pertanto non è richiesta neanche la certificazione ex post.

9) Fino a quando è possibile presentare le domande di accesso ai finanziamenti agevolati?

La chiusura del bando è fissata per le ore 17,00 del 22 settembre 2015.